

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14632 del 26/10/2026

Proposta n. 40975 del 23/10/2026

Oggetto:

Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. DGR n. 15/2023. Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole". Bando pubblico approvato con DD n. G13561 del 06/10/2026. Adeguamento all'Articolo 4 (Soggetti beneficiari).

OGGETTO: Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. DGR n. 15/2023. Intervento SRD03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*”. Bando pubblico approvato con DD n. G13561 del 06/10/2026. Adeguamento all’Articolo 4 (Soggetti beneficiari).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA’
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Risorse Ambientali e Produzioni Agricole”;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.m.ii.;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 04/12/2023, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste” al Dott. Roberto ALEANDRI;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G16822 del 14/12/2023 con il quale si è provveduto, nell’ambito della neoistituita Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, a confermare lo stesso personale e le stesse strutture a rilevanza dirigenziale già istituite nella Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05095 del 30/04/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area “Risorse Ambientali e Produzioni Agricole” della Direzione regionale “Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste” alla dott.ssa Nadia BIONDINI;

VISTO l’Atto di organizzazione del 10 settembre 2025, n. G11479 e ss.mm.ii., con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, della Commissione, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, approvato in prima istanza dalla Commissione UE nella versione 1.2 con decisione C (2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2026) 4735 finale del 10.07.2026, con cui è stato approvato il settimo emendamento del citato PSP, che è pertanto giunto alla versione 8.0, allegata alla decisione medesima;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

CONSIDERATO che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste (di seguito MASAF), in attuazione dell'art. 123 par. 1, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 2021/2115, è l'Autorità di gestione nazionale del PSP per l'Italia 2023-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023, concernente "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027."

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 7 febbraio 2023 recante: "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. DGR n. 15 del 12/01/2023

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, recante “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 20 marzo 2025 – Reg. UE n. 2021/2115 – Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR n. 391 del 20 luglio 2023 e aggiornamento del Cronoprogramma dei bandi pubblici del CSR 2023-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 22 gennaio 2026, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, di cui alla DGR n. 154 del 20 marzo 2025 e aggiornamento del Cronoprogramma indicativo dei bandi pubblici del CSR 2023-2027”;

CONSIDERATO che il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 contiene le scelte regionali che costituiscono parte integrante del PSP 2023-2027;

VISTO il piano finanziario del CSR della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, nel quale sono indicate per l'intero periodo 2023-2027, ripartite per intervento, le dotazioni finanziarie espresse in termini di spesa pubblica totale e di contributo dell'Unione Europea;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 con la quale sono stati approvati, nell'ambito degli interventi del CSR 2023-2027, i costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi "non SIGC");

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G14863 10/11/2024 con la quale si è proceduto ad approvare le “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)” previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17774 del 24/12/2025 recante:” Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Approvazione del documento "D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G12235 del 10/09/2026 recante: “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. D.G.R. n. 15 del 12/01/2023. Indicatori di sostenibilità e di Miglioramento delle Imprese relativamente agli investimenti finanziati con l'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole".

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12984 del 25/09/2026 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno al Piano strategico della PAC

(PSP) 2023-2027. DGR n. 391 del 20 luglio 2023 - CSR del Lazio 2023-2027. Articolo 3 c. 2 del DM 4 agosto 2023. Operazioni finanziate nell'ambito degli interventi non SIGC. Aggiornamento dei costi di riferimento relativi alle spese generali”;

VISTO il bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento SRD03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026, contenente la definizione delle modalità attuative per la raccolta, la gestione e il trattamento delle domande di sostegno per la concessione di un contributo;

RICHIAMATO quanto stabilito al documento di programmazione Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, per l’Intervento SRD03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” che, relativamente all’individuazione dei beneficiari ammissibili, prevede l’indicazione:

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. La Regione può stabilire condizioni specifiche per questa categoria di beneficiari in relazione alle attività sostenute (es. iscrizione nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole, per le attività sociali e per le fattorie didattiche).

CONSIDERATO quanto previsto all’Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento SRD03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” adottato con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026:

“Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento”;

CONSIDERATO che il bando sopracitato al medesimo art. 4 stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto nelle forme associate, deve essere posseduta, in relazione alla normativa prevista in materia:

- “- dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);*
- dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;*
- dall’amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;*
- dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;*
- dall’amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;*
- dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa.”*

VISTO il D.lgs. 99/2004, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” al cui art. 1, comma 3, è disposto:

“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

CONSIDERATO che l'indicazione contenuta nel bando riferita al caso delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) e alle cooperative possa determinare una lettura riduttiva delle prescrizioni del Bando pubblico rispetto alla corretta individuazione dei requisiti riguardo i soggetti che possono avere accesso al sostegno;

RITENUTO opportuno disporre l'adeguamento della formulazione dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD03 *"Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole"* adottato con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026, con la sostituzione dell'enunciato sopra richiamato, con la formulazione di seguito indicata, rispondente alle disposizioni del D.lgs. 99/2004:

"Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- *nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- *nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento";

DATO ATTO che, in virtù a tale adeguamento, il testo integrale dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026, diviene il seguente:

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento";

Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- *nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- *nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso il beneficiario deve essere un "agricoltore in attività".

Per la definizione di “agricoltore in attività” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

RITENUTO inoltre, per una immediata lettura dell’adeguamento ordinato, di disporre in allegato al presente provvedimento (Allegato 1) la Tabella di raffronto dove è riportato il testo integrale del previgente Articolo 4 (Soggetti beneficiari) di cui al Bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” (determinazione dirigenziale n.G13561 del 06/10/2026) e quanto in validità a seguito del presente adeguamento;

RITENUTO di confermare quant’altro previsto e disposto con dal Bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026 non oggetto dell’adeguamento di cui al presente provvedimento;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l’adeguamento della formulazione dell’Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l’attuazione dell’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, approvato con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026, con la sostituzione dell’enunciato al 2° capoverso:

Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute, in relazione alla normativa prevista in materia:

- “- dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);*
- dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;*
- dall’amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;*
- dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;*
- dall’amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;*
- dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa.”*

con la formulazione di seguito indicata, rispondente alle disposizioni con la formulazione di seguito indicata, rispondente alle disposizioni del D.lgs. 99/2004:

“Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli

professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento”;

che, in virtù a tale adeguamento, il testo integrale dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico, diviene il seguente:

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento”;

Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso il beneficiario deve essere un “agricoltore in attività”.

Per la definizione di “agricoltore in attività” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

- di disporre, in allegato al presente provvedimento e per una immediata lettura dell'adeguamento ordinato, la Tabella di raffronto (Allegato 1) dove è riportato il testo integrale del previgente Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, (determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026) e quanto in validità a seguito del presente adeguamento;*
- di confermare quant'altro previsto e disposto con dal Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività*

non agricole”, oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G13561 del 06/10/2026 non oggetto dell’adeguamento di cui al presente provvedimento.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “CSR FEARS”.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri